



Applicazione del Decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2017

## LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: non per veterinari!

**A**ncora una volta, una norma chiaramente pensata e scritta per la Medicina umana finisce con l'aver pesanti ricadute sulla Veterinaria.

È il caso della Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17/03/2017, ed entrata in vigore il 1° aprile 2017<sup>1</sup>.

Tale norma stabilisce che tutti gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi, nell'esecuzione delle loro prestazioni, alle indicazioni fornite da apposite linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco, istituito e regolamentato con Decreto del ministro della Salute (art. 5, comma 1 e 2), integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg), disciplinato nei compiti e nelle funzioni con un Decreto del ministro della Salute e pubblicate sul sito Internet dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Un metodo sicuramente adatto all'attività dei medici strutturati, operanti in una struttura ospedaliera pubblica, ma che presenterebbe molteplici criticità se applicato anche alla Medicina veterinaria. Incompatibilità che diviene ancora più evidente con l'emanazione del successivo Dm 2 agosto 2017 recante "Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie", cioè il Decreto attuativo dall'art. 5 comma 1 della succitata Legge. In questo testo infatti non viene più precisato che il Decreto è destinato alla sicurezza delle cure della persona, quindi, anche se come Decreto attuativo l'intento sembrerebbe dover essere proprio quello, il dubbio che debba ritenersi applicabile anche alla Veterinaria è legittimo.

### QUALI DATI, E RACCOLTI DA CHI?

A questo punto è necessaria una prima riflessione sulle differenze tra la Medicina umana e la Veterinaria, che rendono - come dicevamo - le regole adatte all'una talvolta inapplicabili all'altra. Dobbiamo innanzitutto chiederci con quali modalità possono essere e vengono di fatto raccolti dati statisticamente significativi che servirebbero ad estrapolare queste linee guida, le stesse, ad esempio, che indicano come e perché sottoporre un bambino o un paziente animale a vaccinazione. In Medicina umana, potendosi avvalere tanto dei dati forniti dai medici di base per l'epidemiologia della malattie presenti sul territorio quanto di

---

Perché, ancora una volta,  
è sbagliato applicare  
alla Veterinaria norme pensate  
per la Medicina umana.

---

quelli provenienti da ospedali, divisioni e cliniche universitarie, nonché dalle risposte a questionari compilati da parte di pazienti sottoposti a controlli di routine, esiste di fatto un sistema consolidato nel tempo e funzionante che garantisce la raccolta di una enorme mole di dati su un arco temporale molto lungo (spesso decenni) e su un campione di popolazione così vasto da essere statisticamente significativo e fonte di informazioni preziose per modelli di meta-analisi. Tutto ciò in Veterinaria non è - e probabilmente non sarà mai - possibile.

### LA REALTÀ DELLA VETERINARIA ITALIANA

La realtà della Veterinaria è invece questa:

- manca un'anagrafe canina nazionale completamente funzionante, nonostante risalga al 1991 la Legge che la istituisce come strumento di prevenzione del randagismo;
- è naufragato il tentativo di istituire un Registro regionale o nazionale dei tumori in ambito veterinario, per l'impossibilità di organizzare una raccolta di dati capillare e quindi significativa;
- nelle realtà territoriali rurali o montane dove la presenza di strutture veterinarie complesse o multidisciplinari è impossibile, il servizio è garantito da veterinari competenti, ma talvolta solo itineranti.

È evidente che con questi presupposti, la Legge che esplicitamente prevede che le linee guida sono stilabili "previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni" non può in nessun modo ritenersi riferita e applicabile alla Veterinaria.

Occorre poi fare un'altra considerazione: se oggi prestazioni equivalenti eseguite su un cane o su un gatto hanno costi mediamente 15 volte inferiori a quelli eseguiti su un essere umano, dev'essere chiaro che, con l'istituzione di linee guida simmetriche a quelle della Medicina umana, a fronte di un aumento non dimostrato dell'effica-

cia e della sicurezza del trattamento si assisterà inevitabilmente a un aumento esponenziale delle tariffe per far fronte all'aumento dei costi e del tempo impiegato. Forse, allora, le tante e assurde lamenti che già oggi si sentono levare da sedicenti amanti degli animali sull'esosità delle nostre tariffe saranno giustificate, mentre le linee guida se non serviranno ad aumentare le condizioni reddituali della nostra categoria.

### UNA TUTELA?

Eppure c'è chi sostiene che l'adozione di queste linee guida costituirebbe una tutela per noi in caso di contenzioso.

A mio parere, invece, ben altre sarebbero le tutele di cui la nostra categoria avrebbe bisogno: sarebbe il caso che venisse rivisto tutto il sistema della Veterinaria, garantendo a chi esercita questa professione il diritto di uno stipendio decoroso, e assicurando al neolaureato un lavoro e non lo sfruttamento mascherato da tirocinio gratuito. Sarebbe il caso di rimodulare i compiti della Sanità pubblica, andando a quantificare come e quanti soldi vengono spesi per mantenere delle procedure che ormai sono dei carrozzoni vetusti, quali ad esempio le anagrafi canine regionali e nazionali, i controlli ispettivi e il campionamento su animali destinati alla macellazione e i controlli sugli alimenti.

Non da ultimo, sorge il timore che questo Decreto ministeriale possa aprire la strada al fiorire di Enti o - peggio - privati accreditati a creare in fretta e furia quelle figure professionali specialistiche, inesistenti nella Medicina veterinaria libero professionale, ma previste dalle linee guida, e quindi richieste da un Ministero che pare non sapere che ufficialmente quello di specialista anestesista veterinario non è un titolo riconosciuto, come non esiste il dermatologo, il cardiologo ecc. Esistono solo veterinari estremamente competenti, che si sono formati in modalità quasi unidisciplinare a proprie spese e spesso non in Italia, o che nel tempo hanno acquisito una tale esperienza in uno specifico campo da potersi definire con diritto degli e esperti della materia.

In conclusione, che la Veterinaria debba ormai iniziare un percorso di innovazione è assodato, ma non sono questi i mezzi che aiuteranno la nostra professione a crescere. |

Maria Paola Cassarani, Sergio Comoglio  
Segreteria Sivelp.

1. Al proposito, leggere La Settimana Veterinaria n° 1023 del 25/10/2017 alle pagg. 16-17.